

E 9 LUG. 2009

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 289 del 07 LUG. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione – Guido Martino e altri c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno sette del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

CIMITILE

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 29.05.09 il sig. Guido Martino e altri convenivano in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n. 245/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi il Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.05.09 promosso da Guido Martino e altri c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 245/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore ~~avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi~~ *Presidente,*
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 245/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.05.09 promosso da Fusco Lino e altri c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(D. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 440 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 LUG. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 LUG. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 19 AGO. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 LUG. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 AGO. 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

2 Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione 399
10-7-09
 Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

AVVOCATO GINO DE PIETRO
 Patrocinante in Cassazione
 VIA F. RAGUZZINI 10 82100 BENEVENTO
 TEL. 0824 315253 FAX 0824 315254
 POSTA ELETTRONICA GINO.DEPIETRO@TIN.IT

Provincia di Benevento
 AOO - Pot. Generale
 Registro Provinciale Entrate
 Nr. Prot. 00/13363 Data 01/06/2009
 OSS. ATTO CITAZIONE GUIDO
 MARTINO
 Dest. Avvocatura Settore: [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO
 29 MAG. 2009
 AA.LL. - AN. F.

M. Martino

TRIBUNALE DI BENEVENTO
 ATTO DI CITAZIONE

SETTORE AVVOCATURA
 36.625
 36.03

Il sig. **Guido Martino**, nato a S. Agata dei Goti (BN) il 15.3.1960 ed ivi residente alla contrada Torricella n.13, C.F. MRT GDU 60C15 I197U, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale della figlia minore **Melissa Martino**, nata a S. Agata dei Goti (BN) il 24.5.1992, C.F. MRT MSS 92E64 I197Q, nonché la sig.ra **Patrizia Martino**, nata a S. Agata dei Goti (BN) il 11.11.1982 ed ivi residente alla contrada Torricella n.13, C.F. MRT PRZ 82S51 I197N e la sig.ra **Angelamaria Coletta**, nata a S. Agata dei Goti (BN) il 10.7.1962 ed ivi residente alla contrada Torricella n.13, C.F. CLT NLM 62L50 I197Q, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale della figlia minore **Melissa Martino**, nata a S. Agata dei Goti (BN) il 24.5.1992, C.F. MRT MSS 92E64 I197Q, tutti elettivamente domiciliati in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.10 presso lo studio legale dell'avv. Gino De Pietro che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

Procura Speciale
 Avv. Gino De Pietro Vi nominiamo e costituiamo nostro procuratore e difensore nel giudizio a margine indicato, affinché ci rappresentiate e difendiate in ogni stato e grado dello stesso conferendoVi all'uopo ogni facoltà di legge e dando per rato e fermo il Vostro operato.
 Vi deleghiamo espressamente a sottoscrivere il presente atto e i successivi occorrendi ed eleggiamo domicilio con Voi in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.10.
 Vi autorizziamo, inoltre, al trattamento dei nostri dati sensibili e giudiziari ai sensi e nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.
 Benevento, 13/5/2009

ESPONGONO QUANTO SEGUE:

- il giorno 19 settembre 2003 intorno alle ore 12,30, il sig. Alfonso Martino, nato a S. Agata dei Goti (BN) il 4.11.1984 ed ivi residente alla contrada Torricella n.13, figlio legittimo degli attori Guido Martino e Angelamaria Coletta, nonché germano dell'attrice Patrizia Martino e della minore Melissa Martino, procedeva lungo via S. Antonio Abate del Comune di S. Agata dei Goti alla guida di un motociclo (scooter) Aprilia Leonardo 125 c.c. targato AS 24628 di proprietà di Stefano Mauro, nato a S. Agata dei Goti il 31.7.1954 ed ivi residente alla via Soviano n.33;

x *Alfonso Martino*
 x *Patrizia Martino*
 x *Coletta Angelamaria*
 sono autentiche

010834

2. mentre procedeva a velocità moderatissima e adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in direzione del centro cittadino, impattava in una buca stradale situata nella carreggiata;
3. a seguito dell'impatto, il povero Alfonso Martino cadeva al suolo riportando gravi lesioni che ne determinavano, di lì a poche ore, il decesso, avvenuto dopo il ricovero ospedaliero;
4. la buca stradale causa della caduta e del successivo decesso del povero Alfonso Martino era una caditoia per la raccolta delle acque pluviali ricadente all'interno della carreggiata e al margine destro della stessa (rispetto alla direzione S. Agata centro);
5. sul tratto di strada teatro del grave sinistro non vi erano né strisce di margine della carreggiata né striscia di separazione delle corsie di marcia;
6. dai rilievi svolti in loco dai Carabinieri e corredati di ampio materiale fotografico, emergeva che la caditoia in questione, causa della caduta mortale, era delle dimensioni di cm 45 x cm 45 e raggiungeva una profondità rispetto al piano stradale di circa cm 10;
7. successivamente, mediante l'uso di strumentazione tecnica di precisione, i consulenti tecnici intervenuti durante lo svolgimento delle indagini preliminari accertavano che la profondità della caditoia rispetto al piano stradale era da valutarsi in cm.8;
8. la certificazione di Pronto Soccorso rilasciata dal P.O.M. "S. Giovanni di Dio" di S. Agata dei Goti riporta: *"trauma toracico con insufficienza respiratoria"*;
9. il medico legale di struttura pubblica dott. Vincenzo Martignetti, riferisce: *"... enfisema sottocutaneo all'emitorace destro con interessamento anche della regione omolaterale del collo che si presenta escoriata... escoriazione lineare nastriforme al collo a destra e in regione auricolare destra...mezzo che ha prodotto la morte: è un grande traumastismo (incidente stradale) con trauma toracico complicato da enfisema..."*;
10. la tipologia e l'ubicazione delle lesioni rilevate sul corpo del povero Alfonso Martino costituivano perfetto riscontro alla dinamica del sinistro sopra riportata (e peraltro emergente dalla testimonianza oculare del sig. Mario Muriello, titolare di un esercizio di macelleria distante circa 8 metri del luogo del sinistro mortale);

11. nelle ore immediatamente successive al verificarsi dei fatti, venne effettuato un sopralluogo da un tecnico del Comune di S. Agata dei Goti, geom. Alfonso De Rosa, e da un tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, geom. Giuseppe Ciarlo, unitamente a personale della Polizia Municipale di S. Agata dei Goti;
12. nella relazione redatta dai suddetti tecnici, all'esito dell'immediato sopralluogo, si legge: "*... si è constatato la eventuale concausa che ha determinato la caduta del conducente di un ciclomotore, il quale, a seguito delle lesioni è deceduto. La griglia è posta sull'estremo margine destro della carreggiata avente le dimensioni di cm 40 x cm 40 ed è posta al di sotto del piano viabile circa 8 cm...*";
13. nel corso delle indagini preliminari veniva anche acquisita una dichiarazione dell'ing. Angelo Fuschini, dirigente del settore infrastrutture dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, entre proprietario della strada sulla quale è avvenuto il sinistro, nella quale il dirigente afferma: "*... La caditoia per la raccolta delle acque meteoriche in questione, in realtà, si è venuta a trovare in una posizione a quota inferiore del piano viabile in quanto nella zona sono stati eseguiti i lavori di realizzazione dell'acquedotto comunale con la nuova bitumatura del piano viabile. Tanto è del tutto evidente dalle fotografie annesse agli atti del fascicolo e di cui mi date visione, dalle quali si riesce a stabilire in modo inequivocabile quella che era la vecchia quota del piano viabile e quella che è risultata essere dopo l'esecuzione dei lavori...*";
14. il Consulente Tecnico del P.M. ing. Luigi Di Matteo, incaricato di ricostruire i luoghi del sinistro e di stabilire le modalità e le cause dello stesso, a pagina 13 della sua relazione scritta depositata il 23 maggio 2005, afferma: "*... la buca esistente sul piano stradale - al margine destro della carreggiata - è dovuta alla presenza di una caditoia per la raccolta delle acque meteoriche la cui griglia di chiusura si trova sottoposta di circa 8 cm rispetto al piano viabile...la derivazione di tale insidia stradale è evidente: essa si è venuta a creare per la sovrapposizione di più strati di bitumatura apposti senza la preventiva scarificazione del tappetino d'asfalto preesistente....se ne deduce senza dubbio che tale ultimo*

strato d'asfalto è stato posto in opera sullo spessore preesistente, ovvero senza la preventiva rimozione (scarificazione) del manto d'asfalto già esistente...";

15. alle successive pagg.15-16 il Consulente afferma: *"Tale distanza (di circa 12-13 metri) corrisponde, indicativamente, allo spazio che si percorre viaggiando a 50 Km/h nel tempo di 0,85-1 secondo circa, ovvero sia nel tempo (intervallo psicotecnico) necessario ad avvertire una situazione d'emergenza ed a reagire alla stessa...il C.T. ritiene di poter affermare che, ad una distanza di 12-13 metri, la presenza dell'ostacolo (buca) è percepibile mentre appare improbabile riuscire a scorgere le reali dimensioni e quindi l'effettiva pericolosità. Si tratta, infatti, di una buca di relativamente ridotta ampiezza ed è quindi difficile scorgerne "il fondo" a distanza. Quanto affermato rende l'ostacolo non visibile tanto quanto lo può essere una buca ricolma di acqua o foglie.... Circa la prevedibilità dell'ostacolo si osserva che le buche stradali, quando non segnalate ed in assenza di particolari circostanze quali, ad esempio, l'eventuale esecuzione di lavori, sono indubbiamente imprevedibili";*
16. alla successiva pag.19 il Consulente ritiene che: *"In definitiva, i danni riportati dallo scooter in sequestro appaiono compatibili con l'ipotesi che il motociclo abbia impattato con la ruota anteriore contro lo scalino creato dalla più volte citata buca stradale";*
17. a pagina 23 il Consulente, sul nesso di causalità, conclude: *"In sostanza, mentre la buca è certamente una possibile causa del sinistro, non si ravvisa la sussistenza di cause alternative al sinistro";*
18. a pagina 27 il Consulente, sulla velocità del motociclo, conclude: *"...il motociclista procedeva, nell'istante in cui finì nella buca stradale, con una velocità non elevata, stimabile in 24-32 Km/h, ovvero senz'altro inferiore al limite di velocità imposto per quel tratto di strada (50 Km/h). E per quanto è dato consona alle circostanze";*
19. le conclusioni sia del Consulente degli attori (p.ind. Gerardo Tinessa) che del Consulente del P.M. (ing. Luigi Di Matteo) sono conformi nel ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra l'esistenza della descritta caditoia e il sinistro mortale e la colpa dell'ente proprietario e dell'ente tenuto alla manutenzione stradale nella verifica del sinistro;

20. ~~p~~ende procedimento penale iscritto al n.1269/2004 R.G.N.R. PM di Benevento, fissato per la prosecuzione del dibattimento all'udienza del 8 novembre 2008 dinanzi al Giudice Monocratico Penale della Sezione Distaccata di Airola nei confronti degli imputati Mauriello Carmine e Del Tufo Luigi, rispettivamente Direttore dei Lavori e impresa esecutrice dei lavori che hanno cagionato la morte del povero Martino Alfonso;
21. è insorta tra la Provincia di Benevento e il Comune di S. Agata dei Goti una diatriba su chi fosse l'ente responsabile della manutenzione e del controllo delle regole di sicurezza del tratto di strada in questione;
22. secondo l'Amministrazione Provinciale tale responsabilità, e quindi la responsabilità del sinistro, dovrebbe ascriversi al Comune di S. Agata dei Goti in quanto il tratto di strada in questione, pur essendo provinciale, ricadendo in un centro abitato di un Comune con più di 10.000 abitanti, secondo il codice della strada, era soggetta alla manutenzione comunale; inoltre, il dislivello della caditoia causa del sinistro era stato determinato dalla cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento del tratto di manto stradale, operata dal Comune senza l'autorizzazione provinciale e in violazione del disciplinare predisposto dalla Provincia di Benevento;
23. secondo il Comune di S. Agata dei Goti, di converso, l'ente proprietario del tratto di strada è la Provincia di Benevento cui incomberebbe anche l'obbligo di manutenzione in quanto il centro abitato di S. Agata dei Goti conterebbe meno di 10.000 abitanti e non avendo mai la Provincia di Benevento controllato il rispetto della normativa dettata per la sicurezza stradale nel tratto in questione nonostante i vari anni decorsi dall'esecuzione dei lavori effettuati dal Comune;
24. in presenza di una tale radicale negazione reciproca di ogni responsabilità, gli attori si trovano nell'impossibilità oggettiva di stabilire ex ante chi sia tenuto a risarcire il danno e, quindi, sono costretti ad adire in giudizio entrambi gli enti cui sono state già recapitate più volte richieste di risarcimento danni (v. raccomandate 8.9.2006 e 28.5.2008, entrambe sostanzialmente rimaste inevase);

25. del resto a parere degli attori i due enti sono solidalmente responsabili del fatto accaduto per varie ragioni che si possono così sintetizzare:
26. in primo luogo la Provincia di Benevento è l'ente proprietario della strada in questione e ne ha la custodia concreta, tant'è che ha anche provveduto nel tempo a svolgere altre attività di manutenzione e ha anche provveduto a svolgere l'istruttoria relativa all'autorizzazione ai lavori comunali relativi alla condotta fognaria sottostante la strada e alle relative opere di ripristino;
27. in secondo luogo la Provincia di Benevento era perfettamente a conoscenza del fatto che il Comune di S. Agata aveva effettuato i lavori su tale tratto di strada e ciononostante non ha mai, nei successivi cinque anni circa intercorsi tra l'ultimazione dei lavori e l'incidente per cui è causa, provveduto a controllare la regolare e corretta esecuzione degli stessi nel rispetto del disciplinare da lei redatto, lasciando di fatto esistente ed incustodita (oltre che non segnalata) la caditoia de qua costituente insidia e trabocchetto;
28. in terzo luogo la Provincia di Benevento non ha in alcun modo curato il rispetto della normativa sulla sicurezza delle strade su un tratto di strada di sua proprietà;
29. per quanto attiene al Comune di S. Agata dei Goti, in primo luogo ha effettuato dei lavori senza attenersi alle prescrizioni del disciplinare della Provincia di Benevento a cui ha dapprima chiesto l'autorizzazione e di poi non ha provveduto a ritirarla violandone peraltro le prescrizioni;
30. in secondo luogo, ha eseguito in violazione delle norme di corretta esecuzione dei lavori il rifacimento di parte del manto stradale lasciando che la caditoia in questione restasse a livello inferiore a quello della strada costituendo insidia e trabocchetto per gli utenti della strada;
31. in terzo luogo, nei circa cinque anni successivi all'esecuzione dei lavori non ha mai effettuato alcun controllo sulla strada interna al suo centro abitato (di dimensioni ridotte e, quindi, direttamente e concretamente controllabile) lasciando esistere incustodita (e non segnalata) la citata caditoia;

32. tutti tali comportamenti, commissivi ed omissivi, hanno concorso alla determinazione dell'evento letale e costituiscono violazione degli artt.2043, 2051, 2049 c.c. e della disposizioni in materia dettate dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione dello stesso;
33. i convenuti in solido sono, quindi, tenuti all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali, ivi comprese le spese funerarie, il danno biologico ed ogni altro danno derivante dal sinistro, nei confronti degli attori che sono stretti congiunti del defunto nonché suoi eredi legittimi, secondo le liquidazioni tabellari in uso nel Tribunale di Benevento e costituenti concreta specificazione del potere giudiziale di quantificazione del danno.

TANTO PREMESSO

Gli attori, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO

l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica in Benevento alla Rocca dei Rettori

il Comune di S. Agata dei Goti in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica in S. Agata dei Goti nella casa comunale

dinanzi al Tribunale di Benevento per l'udienza del **30 ottobre 2009**, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata dinanzi al Giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione fuori termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., e del Comune di S. Agata dei Goti, in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro o ciascuno per la sua parte, nella causazione del fatto accaduto così come descritto in premessa;
2. accogliere la domanda spiegata nel presente atto di citazione e condannare i convenuti, Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente

pt., e Comune di S. Agata dei Goti, in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro o ciascuno per la sua parte, al risarcimento dei danni materiali e morali, ivi comprese le spese funerarie, il danno biologico ed ogni altro danno derivante dal sinistro, nei confronti degli attori che sono stretti congiunti del defunto nonché suoi eredi legittimi;

3. con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge;
4. condannare i convenuti i solido tra loro o ciascuno per la sua parte al pagamento delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettersi prova testimoniale con i seguenti testi, ed altri che ci si riserva di indicare nei termini di legge, sui capi del presente atto di citazione preceduti dalla locuzione "vero che", e su altri che ci si riserva di articolare nei termini di legge:

1. dott.ssa Elena Lombardi, domiciliata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di S. Agata dei Goti;
2. per. ind. Gerardo Tinessa, domiciliato in Benevento alla via R. Follerau n.21;
3. ing. Luigi Di Matteo, domiciliato in Benevento alla via Salvator Rosa n.91;
4. sig. Mario Mauriello, domiciliato in S. Agata dei Goti;
5. sig. Mauro Igino, domiciliato in S. Agata dei Goti alla via Torricella;
6. maresciallo Pasquale Marotta, domiciliato presso la Stazione dei Carabinieri di S. Agata dei Goti;
7. ten. Vincenzo Maddaloni, domiciliato presso il Comando di Polizia Municipale di S. Agata dei Goti;
8. geom. Alfonso De Rosa, domiciliato presso il Comune di S. Agata dei Goti.

Si richiede, inoltre, sin d'ora, consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione dei danni materiali e morali, ivi comprese le spese funerarie, il danno biologico ed ogni altro danno derivante dal sinistro.

Con dichiarazione che si depositano ed offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- Copia della cartella clinica di Martino Alfonso dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento del 19.9.2003;
- Copia dei rilievi e del materiale fotografico raccolto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro;
- Copia della richiesta di risarcimento danni del 8.9.2006;
- Copia della missiva dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Benevento del 22.9.2006, prot. n.6905;
- Copia della richiesta di risarcimento danni del 28.5.2008;
- Copia della Relazione di Consulenza Tecnica per sinistro stradale con esito mortale, redatta dall'ing. Luigi Di Matteo nel proc. Pen. N.1269/04 mod.21 R.G.N.R.;
- Copia della Relazione di Consulenza Tecnica redatta dal per. ind. Gerardo Tinessa del 1.12.2003;
- Copia della Relazione di Consulenza Tecnica Integrativa redatta dal per. ind. Gerardo Tinessa del 22.3.2007.

Ai fini del contributo unificato si dichiara ai sensi del D.P.R. n.115/2002 che il valore della controversia è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad €.340,00.

Benevento, 13/05/2008


avv. Gino De Pietro

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento a richiesta dell'avv. Gino De Pietro, quale procuratore e difensore dei sig.ri Guido Martino, Patrizia Martino e Angelamaria Coletta e ad istanza di questi ultimi, ho notificato l'antescritto atto di citazione a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello presso la Rocca dei Rettori, ivi recandomi e consegnandone copia conforme al suo originale a mani di:

a mani dell'impiegata STORTA ROSANNA
incaricata alla ricezione

29 MAG. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE